



**COMUNE DI POVOLETTO**  
**PROVINCIA DI UDINE**  
**Ufficio Commercio e Attività Produttive**



Prot. 6781

Povoletto, 17-06-2014

**OGGETTO: Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per attività temporanea ai sensi della L. 447/1995 art. 6 comma 1 lettera h).**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI  
E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**VISTA** la richiesta Prot. n. 6701 del 16-06-2014, presentata da **GABBINO TIZIANA**, nata a **Udine (UD)** il 04-11-1973 e residente in **Attimis (UD)**, **Via Garibaldi, 8**, in qualità di legale rappresentante della società **Alexti S.N.C. Di Gabbino Tiziana e Longato Alessandro** di autorizzazione all'utilizzo di impianti rumorosi e/o di diffusione sonora in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalle normative vigenti dal 20.06.2014 al 22.06.2014 per lo svolgimento di un intrattenimento musicale nell' area "Parco al Ponte" di Salt di Povoletto denominato "**Cul balon tal savon**";

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dall'ARPA Prot. n. 11458 del 02.09.2011, che si allega in copia quale parte integrante della presente, rilasciato per manifestazione similare svoltasi nella stessa area;

**VISTE** la L. n. 477/1995 e la L.R. 16/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", in particolare l'art. 20 c. 6);

**VISTI** i D.P.C.M. 1.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi nell'ambiente esterno", D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e D.M. Ambiente del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**RICHIAMATE** altresì le "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico", stilate all'ARPA regionale nel maggio 2008;

**AUTORIZZA**

la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. sopra richiamati dal 20.06.2014 al 22.06.2014 per lo svolgimento di un intrattenimento musicale nell' area "Parco al Ponte" di Salt di Povoletto denominato "**Cul balon tal savon**", sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le emissioni sonore eccedenti i limiti di legge dovranno terminare alle ore 23:00 nella giornata del 20-06-2014 e alle ore 24:00 nelle giornate del 21 e 22-06-2014;
- a partire dalle ore 22.00 inizio del periodo notturno, così come previsto dal D.C.P.M. 1.3.91 e dal D.M. Ambiente del 16.3.98 in relazione al diritto alla quiete e al riposo, il volume della diffusione sonora sia comunque ridimensionato;
- i diffusori acustici dovranno essere collocati e regolati in modo tale da evitare di diffondere il suono direttamente verso le abitazioni circostanti;
- in ogni caso le emissioni sonore dovranno comunque essere contenute, pur nei limiti compatibili con la manifestazione in atto;

- nell'arco temporale in cui non è prevista la deroga si ritengono comunque validi i limiti di rumore previsti dal D.C.P.M. 1.3.91, dalla L. n. 447 del 26.10.1995, dal D.C.P.M. 14.11.1997 e dal D.M. Ambiente del 16.3.1998;
- interrompere l'emissione di suoni amplificati dalle ore 12.30 alle 15.30;
- la variazione del soggetto, cui il presente atto è intestato, richiederà una voltura da parte del soggetto subentrante.

La presente autorizzazione:

- ha validità solo per i giorni dal **20-06-2014** al **22-06-2014**;
- viene rilasciata ai soli fini disposti dall'art. 1 comma del D.P.C.M. 1.3.1991 e non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali, comunali e della competente A.S.S. che, qualora previsti, dovranno essere acquisiti;
- **L'attività di intrattenimento musicale è complementare alla Vs. Segnalazione Certificata di inizio attività di somministrazione temporanea alimenti e bevande prot. 6699 del 16-06-2014 e come da Voi dichiarato non verranno allestite strutture temporanee;**
- **Si ricorda che nel caso la manifestazione assumesse il carattere di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, l'organizzatore deve richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 Tulps e richiedere la verifica dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 Tulps da parte della Commissione Comunale Pubblico Spettacolo;**
- **Ogni attività diversa da quanto da Voi dichiarato si deve intendere non autorizzata.**

L'Amministrazione Comunale si riserva di rinnovare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporterà la revoca della concessione in deroga ai limiti di rumore e l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della L. 447/1995.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO, TRIBUTI E ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**



*Gasolo*